

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1707 del 31/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società 2A PULITURA METALLI Srl per lo stabilimento sito in comune di Monte San Pietro, loc. Ponterivabella, via Bonfiglioli n° 6/D
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1768 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società 2A PULITURA METALLI Srl per lo stabilimento sito in comune di Monte San Pietro, loc. Ponterivabella, via Bonfiglioli n° 6/D

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società 2A PULITURA METALLI Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Monte San Pietro, via Bonfiglioli n° 6/D che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società 2A PULITURA METALLI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società 2A PULITURA METALLI Srl, c.f e p.iva 02074261203, avente sede legale e stabilimento in comune di Monte San Pietro, via Bonfiglioli n°6/D ha presentato in data 14/12/2015⁷ al Suap Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di lucidatura e smerigliatura metalli.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo e la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁸;

In data 01/02/2017 è pervenuta la documentazione integrativa, agli atti con PGBO/2017/2244.

In data 28/11/2016 è pervenuto il parere del comune di Monte San Pietro⁹ in merito alla valutazione di impatto acustico favorevole secondo le prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE¹⁰.

In data 09/03/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di Bologna di ARPAE¹¹.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal comune di Monte San Pietro alla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di ARPAE Bologna come da allegato B al presente atto.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/20103 del 25/10/2016, **pratica SINADOC n° 32113 del 2016**

⁸ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 89359 del 08/04/2004

⁹ Parere del comune agli atti di ARPAE con PGBO /2016/22536

¹⁰ Parere del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna agli atti con PGBO/2016/23987

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/5148 del 09/03/2017

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

2A PULITURA METALLI Srl - comune di Monte San Pietro –loc. Rivabella - via Bonfiglioli n° 6/D

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lucidatura e smerigliatura metalli svolta nello stabilimento in comune di Monte San Pietro, via Bonfiglioli n° 6/D, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società 2A PULITURA METALLI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: LUCIDATURA**

Portata massima	15600 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: SGRASSAGGIO**

- a) I vapori di solventi come si liberano all'apertura della macchina alla fine di ogni ciclo di lavaggio, devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di recupero delle sostanze organiche volatili a carboni attivi;
- b) Le ore di funzionamento delle lavatrici, i consumi mensili di solventi clorurati utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- c) Non sono fissati i limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base del registro di cui al precedente punto b);

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: GRANIGLIATRICE**

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtrazione a secco

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E5 – E6 – E7 – E8**PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE**

Punti di emissioni non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1:2003 - UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E9 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E9 e comunque non oltre il 31.03.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società 2A PULITURA METALLI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta 2A PULITURA METALLI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

2A PULITURA METALLI Srl - comune di Monte San Pietro –loc. Rivabella - via Bonfiglioli n° 6/D

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2015 con le prescrizioni impartite dal comune di Monte San Pietro con proprio parere, riportato nelle pagine successive, e parere del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna pure riportato nel presente allegato B quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

V Settore - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente e Servizi Ambientali

Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C. di Bologna

Via San Felice n. 25

40122 BOLOGNA

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**SUAP ASSOCIATO per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

L.go Don Dossetti n. 10

40056 Crespellano (BO)

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p.c.

ARPAE S.T. Distretto di Montagna

Via Berzantina n° 30/10

40030 Castel di Casio (Bo)

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Ditta 2A PULITURA METALLI S.r.L. via Bonfiglioli n. 6/D - Istanza di
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013**

Riferimenti procedimento:

- **SUAP: pratica n. 2137/16 (giunta al Comune con il PG. n. 17193 del 26/10/2016).**
- **ARPAE S.A.C. di Bologna: pratica SINADOC 32113/2016 - PGBO 21316/2016 del 10/11/2016 (giunta al Comune con il PG. n. 18372 del 12/11/2016)**

Con riferimento alla domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/20013, per le matrici emissioni in atmosfera e matrice valutazione di impatto acustico, si comunica che:

Per la MATRICE ACUSTICA

Vista la Relazione di Impatto Acustico, redatta il 07/12/2015 da Tecnico Competente in Acustica Ambientale Luca Stanzani, si evidenzia che:

1. per le valutazioni tecniche è stata presa come riferimento di zonizzazione acustica comunale una classe V (NB: nella "Classificazione acustica del territorio dei comuni dell'area Bazzanese" adottata in data 18/12/2013 con D.C.C. n. 77, la zona era effettivamente in classe V)
2. con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2016 è stata approvata la vigente "Classificazione acustica del territorio dei comuni dell'area Bazzanese" nella quale, a seguito delle osservazioni, alla zona in cui ricade l'edificio è stata assegnata la classe IV (si veda link sotto allegato)

V Settore - Gestione del Territorio Ufficio Ambiente e Servizi Ambientali

Pertanto sopra esposto si comunica che risulta necessario che sia corretta la documentazione relativa alla Relazione di Impatto Acustico; per la stessa dovrà essere acquisito il parere tecnico di ARPAE S.T.

Distinti saluti.

Monte San Pietro

il tecnico istruttore
(Geom. Massimo Lippi)

Il Responsabile del V° Settore
Gestione del Territorio
(Ing. Alberto Caula)

ALLEGATO LINK:

http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:piano-di-classificazione-acustica&catid=378:elaborati-psc-rue

spett. Comune di Monte S. Pietro
P.zza della Pace, 2
40050 Calderino di Monte S. Pietro (BO)
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

e p. c. spett. S.A.C. Bologna
sede

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – ditta 2A PULITURA METALLI S.r.l., stabilimento sito in Monte San Pietro, via Bonfiglioli n. 6/D.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la Vs. richiesta di parere relativa all'oggetto. L'esame della documentazione presentata ha evidenziato quanto segue.

La ditta 2A svolge da tempo l'attività di lucidatura e satinatura metalli. Rispetto allo stato di fatto, è prevista l'attivazione di una nuova emissione (E9), che deriverà dall'impianto di aspirazione a servizio di una granigliatrice.

È stata presentata una relazione previsionale di valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, al fine di verificare il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'area (zona artigianale), nella quale sono presenti recettori sensibili ad uso residenziale, che al punto 4 della cit. relazione sono correttamente inquadrati nella classe IV in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla zonizzazione acustica comunale.

I valori di rumorosità “ante operam” presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare l'impatto acustico. Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazioni relativi alle rilevazioni compiute.

Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato anche le civili abitazioni esistenti nell'intorno. La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, in quanto tutti i livelli sonori riscontrati risultano inferiori ai limiti di classe acustica IV. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

CONCLUSIONI.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge.

L'Autorità competente può richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Considerato che fra i ricettori sensibili si trovano civili abitazioni ubicate a breve distanza dallo stabilimento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna N. 673/2004, avente per Oggetto: criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico', si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la Delibera di Giunta Regionale N. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
2. al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività, entro il termine di 45 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447. Tale documentazione dovrà essere inserita all'interno di una relazione tecnica, nella quale dovranno essere inoltre inseriti e specificati:

- a) i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili indicati in relazione, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli, ovvero in facciata agli edifici stessi; tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - b) le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - c) per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
3. entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni fonometriche, la relazione tecnica di cui al punto precedente dovrà essere inviata, a cura del legale rappresentante della ditta in oggetto, all'Amministrazione Comunale di Monte san Pietro ed all'ARPAE – Distretto di Montagna, per le verifiche di competenza;

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.